

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
COMUNE DI PIZZO (VV)**

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

N. 33 DEL 16/07/2020

**OGGETTO: Sentenza del Consiglio di Stato n. 3875/2020 depositata il 16/06/2020.
Ottemperanza.**

L'anno **2020**, il giorno **sedici** del mese di Luglio dalle ore **11:00** ed in prosieguo, nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nelle persone:

Cognome e Nome		Presente	Assente
Dott Cesare Vincenzo Pelaia	Presidente		X
Dott. Pietro Dattilo	Componente	X	
Rag. Antonio Gatto	Componente	X	

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE**

PREMESSO CHE:

- il comune di Pizzo, con delibera del Consiglio n. 26 del 06 luglio 2017, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 15 settembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 233 del 05/10/2017, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 27 settembre 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di liquidazione dott. Cesare Vincenzo Pelaia, dott. Pietro Dattilo, rag. Antonio Gatto;
- in data 27 settembre 2017 la Commissione si è insediata presso il Comune di Pizzo (VV);

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- con sentenza del 26 giugno 2017, n. 3108, precedente la nomina di questa Commissione ed addirittura antecedente la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune, il Consiglio di Stato pronunciò l'annullamento di una disposizione di natura regolamentare del medesimo Comune che nello specifico riguardava le delibere con cui erano state determinate le tariffe Tarsu per gli anni 2008-2009 limitatamente agli "esercizi alberghieri";
- con ulteriore sentenza n. 3875/2020, depositata in data 16/06/2020 e notificata a questa Commissione via PEC in pari data, il Supremo Organo di Giustizia amministrativa, in Sede Giurisdizionale, Sez. V. – decidendo sul ricorso per ottemperanza proposto da Club Med s.a.s., in

persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Pizzo - ha ordinato a detto Comune ed alla Commissione straordinaria di liquidazione di provvedere definitivamente a dare completa ed integrale esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato del 26 giugno 2017, n. 3108. Tale decisione sul presupposto di ritenere sussistente la legittimazione al ricorso della Club Med s.a.s. poiché essa può giovare della pronuncia di appello – pur non avendolo a suo tempo proposto – in quanto tale sentenza assume efficacia *erga omnes* (e non solo *inter partes*) avendo disposto l'annullamento di un atto avente natura regolamentare. Ciò in applicazione del consolidato orientamento che in tali casi ritiene applicarsi una deroga al generale principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo che si ricava dall'applicazione analogica dell'articolo 2909 del codice civile;

- di conseguenza questa Commissione, limitatamente alle sue competenze, è tenuta ad ottemperare alla citata decisione ed a tale scopo ha prima sentito per le vie brevi il legale cui il Comune aveva a suo tempo affidato l'incarico di rappresentanza e difesa in procedimenti di natura tributaria sussistenti tra la predetta Club Med s.a.s ed il Comune di Pizzo, avv. Agostino CARIDA', e quindi chiesto al medesimo una relazione ed un parere sulla questione:
- con nota del 03.07.2020 il predetto legale ha reso il suo articolato e motivato parere che si ritiene ad ogni buon fine di allegare alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
- detto parere, dopo ampia e motivata disamina sia in fatto che in diritto, conclude nella maniera seguente :

1. **Sotto il profilo "cassatorio"**: la sentenza del Consiglio di Stato n. 3875/2020 depositata in data 16/06/2020, non poteva non estendere l'efficacia di giudicato della sentenza (Consiglio di Stato) del 26 giugno 2017, n. 3108, anche a Club Med s.a.s.;
2. **Relativamente alla parte ordinatoria - prescrittiva e quanto al rapporto giuridico dedotto in giudizio**: "Club Med" ha sempre (tardivamente) eccepito dinanzi alla giurisdizione tributaria che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3108/2017, avrebbe annullato, con efficacia *erga omnes*, le delibere comunali con cui sono state determinate le tariffe Tarsu per gli anni 2008-2009;
3. Il Comune di Pizzo, si è sempre costituito nei vari giudizi contestando i predetti assunti e ne ha chiesto il rigetto per violazione degli artt. 7, comma 5, e 57 del D.Lgs. 546/92.
4. La questione è attualmente *sub iudice*.
5. L'Ente, o il Commissario ad acta eventualmente nominato, non possono, relativamente alla parte ordinatoria – prescrittiva della statuizione in esame (che stabilisce limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione, la pronuncia si relativizza alle parti in causa e inerisce al rapporto giuridico dedotto in giudizio) dare esecuzione alla sentenza predetta a prescindere, ma devono attendere, a mio avviso, l'esito dei giudizi tributari incardinati da "Club Med".
6. Conseguenzialmente, il Comune di Pizzo dovrà, ovviamente, ottemperare agli obblighi derivanti da quelle sentenze tributarie che siano passate in giudicato;

VALUTATA nella vicenda *de qua* la propria competenza per come si ricava dall'art. 452, comma 4, del TUOEL, approvato con d. lgs. n.267/2000, più specificamente la lettera *b*) relativamente alle attività di "...acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento...", mezzi finanziari che, nel caso di specie, risalgono agli esercizi antecedenti il 31.12.2017;

CONSIDERATO infatti in tal senso che questa Commissione opera, rispetto ai tributi locali formanti oggetto di contenzioso e quindi necessitanti di attività di recupero forzoso nelle forme di legge, sulla base di ruoli e liste di carico predisposti dal competente Settore del Comune - sulla base di aliquote e tariffe definite come per legge - ed approvati dagli Organi all'uopo preposti;

VALUTATE la doverosità e l'obbligatorietà di tale attività, finalizzata al procacciamento di mezzi necessari al pagamento dei debiti provenienti dalla situazione di dissesto finanziario e la possibilità che, operando in maniera contraria, sia parzialmente che *in toto*, si possano configurare ipotesi di danno erariale;

DATO ATTO che allo stato non risultano definitive decisioni giurisdizionali tributarie su giudizi intercorsi tra il Comune di Pizzo e la Club Med s.a.s, per come si rileva dalla relazione/parere di cui sopra;

RITENUTO dover provvedere in merito;

Visto il TUOEL approvato con D. Leg.vo n. 267/2000;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

LA PREMessa NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


1. **di prendere atto** della sentenza del Consiglio di Stato, in Sede Giurisdizionale, Sez. V, n. 3875/2020, depositata in data 16/06/2020 e notificata a questa Commissione via PEC in pari data ;
2. **di prendere altresì atto** della relazione/parere dell'avv. Agostino CARIDA', cui è stato a suo tempo conferito l'incarico di rappresentanza e difesa in procedimenti di natura tributaria sussistenti tra la predetta Club Med s.a.s ed il Comune di Pizzo, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di riservarsi di provvedere**, nei limiti delle proprie competenze, per come in premessa delineate, in conformità ed ottemperanza alla sentenza C. di S. di cui al precedente punto 1 in ossequio alle sentenze della giustizia tributaria divenute definitive che decideranno le vertenze tributarie in atto tra la Club Med s.a.s. ed il Comune di Pizzo;
4. **di rendere** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott. Cesare Vincenzo Pelaia – Presidente _____

Dott. Pietro Dattilo – Componente _____

Rag. Antonio Gatto – Componente _____



Studio legale associato Caridà - Trungadi

Patrocinanti in Cassazione

PARERE IN ORDINE ALLA DECLARATORIA DI EFFICIA *ERGA OMNES* DEL GIUDICATO NEL SISTEMA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E LE SUE RICADUTE SUL RAPPORTO GIURIDICO DEDOTTO IN GIUDIZIO (PROFILO TRIBUTARIO).

Il presente parere prende le mosse dalla sentenza emessa dal Consiglio di Stato, in Sede Giurisdizionale, Sez. V, n. 3875/2020 REG. PROV. COLL., depositata in data 16/06/2020 sul ricorso per ottemperanza iscritto al numero di registro generale 10218 del 2019, proposto da Club Med s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore contro Comune di Pizzo, con cui l'organo della giustizia amministrativa ha ordinato al Comune di Pizzo ed alla Commissione straordinaria di liquidazione di provvedere definitivamente a dare completa ed integrale esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato del 26 giugno 2017, n. 3108, ciò sul presupposto che ha ritenuto sussistente la legittimazione al ricorso della Club Med s.a.s. – che pure non aveva a su tempo proposto appello – ben potendo detta società giovare della pronuncia di appello in quanto efficace *erga omnes* (e non solo *inter partes*) avendo disposto l'annullamento di una disposizione di natura regolamentare che nello specifico riguardava le delibere comunali con cui sono state determinate le tariffe Tarsu per gli anni 2008-2009 limitatamente agli "esercizi alberghieri".

Il Consiglio di Stato ha, altresì, ordinato di dare esecuzione alla sentenza *de quo* entro 30 giorni dalla "comunicazione o, se precedente, dalla notifica della decisione, nominando fin da subito, per il caso di ulteriore persistenza dell'inadempimento, il Prefetto di Vibo Valentia o suo delegato, quale commissario ad acta".

La sentenza in esame si pone nel consolidato solco giurisprudenziale dell'Organo della Giustizia Amministrativa secondo il quale, nel caso di annullamento di disposizioni regolamentari di carattere generale, si determina una deroga al generale principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo che si ricava dall'applicazione analogica dell'articolo 2909 del codice civile, in forza del quale chi non ha proposto ricorso non rimane pregiudicato dalle statuizioni della sentenza, così come non può giovare dei suoi effetti favorevoli.

Come detto, quando si hanno pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale ove traspare l'ingiustizia sostanziale dell'applicazione del giudicato amministrativo solo ai soggetti che

hanno proposto vittoriosamente un ricorso, così venendosi a creare una manifesta disparità di trattamento tra chi ha agito con successo in giudizio e tutti coloro i quali si trovano nella medesima situazione della parte che ha esperito il giudizio.

Sul punto, si è da sempre osservato che per le stesse non possa esserci una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata: l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega pertanto effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non abbiano partecipato al processo, ma che siano interessati dagli effetti dell'atto caducato.

Proprio muovendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, il cui annullamento produce un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che si estende *erga omnes*.

Tale categoria include gli atti regolamentari, gli atti collettivi e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità. Conseguentemente, può ritenersi che il giudicato amministrativo esorbiti dalle limitazioni di cui all'articolo 2909 del codice civile, che circoscrive l'ambito di estensione soggettiva della decisione alle sole parti processuali ed ai loro aventi causa: difatti, proprio la circostanza per cui il giudice amministrativo può decidere su posizioni soggettive che sono spesso il risvolto individuale di un provvedimento di portata generale, fa sì che tali statuizioni, laddove producano effetti caducatori, causano effetti sull'intera platea dei consociati in modo diretto o indiretto.

D'altro canto, all'amministrazione, pertanto, ove ricorrano le predette fattispecie, è stata sempre riconosciuta la facoltà di estendere il giudicato ad altri soggetti sul presupposto, a pena di illegittimità della procedura, che si tratti di situazioni analoghe in riferimento ai vizi denunciati o dell'identità degli interessi coinvolti.

Il potere discrezionale, applicabile anche nel caso di statuizioni sui diritti soggettivi, trova un limite nella necessità di evitare ingiustificate disparità di trattamento e l'esercizio di tale facoltà è sindacabile per eccesso di potere, **ma qualora la pubblica amministrazione non estenda gli effetti della sua decisione, non è tuttavia configurabile in proposito un'ipotesi di inadempimento.**

Un'ulteriore analisi merita la questione relativa alla legittimazione attiva alla proposizione del Giudizio di ottemperanza.

Il principio generale contenuto nell'articolo 2909 del codice civile presenta, come detto, delle deroghe dovute al fatto che il processo amministrativo presenta particolari angolazioni che rilevano per gli aspetti "soggettivi" del giudicato.

In proposito, per verificare l'effetto espansivo del giudicato *ultra partes*, si può riflettere, come è avvenuto nel caso in esame, sul giudizio di ottemperanza, cioè su quel giudizio che stabilizza gli effetti del giudicato, nel senso che dà attuazione alla decisione del giudice amministrativo nei casi in cui, successivamente alla sentenza, non vi sia un comportamento conformativo della pubblica amministrazione.

In particolare, occorre analizzare la legittimazione attiva alla proposizione del giudizio di ottemperanza e capire a quale gruppo di soggetti sia riservata la possibilità di adire il giudice amministrativo per domandargli di dare esecuzione alla decisione contenuta nella sentenza passata in giudicato.

Al fine di sostenere il carattere eccezionale di tale ampliamento della legittimazione attiva del giudicato, sono stati però individuati requisiti assai stringenti:

- a) il giudizio di ottemperanza deve avere ad oggetto un giudicato che abbia annullato un provvedimento amministrativo in senso favorevole all'originario ricorrente;
- b) la legittimazione dei terzi estranei deve concernere il solo profilo "cassatorio" del giudicato;
- c) il giudicato deve incidere su un atto indivisibile che, oltre ad essere caratterizzato da una pluralità di destinatari, abbia un contenuto inscindibile, così come accade per gli atti collettivi (provvedimenti determinativi di un prezzo, di una tariffa o di una imposta), gli atti a contenuto normativo (regolamenti) o per gli atti amministrativi generali (bandi di gara). Conclusivamente - fatta eccezione per alcune decisioni giurisprudenziali e benché si registri una posizione minoritaria della dottrina (Anelli) che, senza distinguere tra posizioni soggettive scindibili e inscindibili, ritiene che l'effetto della sentenza di annullamento operi sempre "erga omnes", in quanto l'eliminazione dal mondo giuridico dell'atto illegittimo avverrebbe sempre nei confronti di tutti - da un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3307 del 22 luglio 2016; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 1222 del 13.03.2014; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 5459 del 18.11.2013; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 2350 del 20.04.2012; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 3939 del 20.4.2004) può dedursi che solo nei casi di annullamento di atti

inscindibili con più destinatari non determinati, la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va differenziatamente valutata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositiva-cassatoria dell'atto, ovvero a quella ordinatoria-prescrittiva.

Infatti, mentre sotto il primo profilo, che comporta l'eliminazione dal mondo giuridico di un'entità obiettiva quale il provvedimento impugnato, la pronuncia opera necessariamente "erga omnes" (essendo l'istituto dell'annullamento ontologicamente insuscettibile di produrre la caducazione di un atto per taluni e non per altri), **relativamente alla parte ordinatoria - prescrittiva, che stabilisce limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione, la pronuncia si relativizza alle parti in causa e inerisce al rapporto giuridico dedotto in giudizio.**

Nel caso in esame, al fine di dare concreta attuazione alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3875/2020 depositata in data 16/06/2020 che, sotto il profilo "cassatorio", non poteva non estendere l'efficacia di quel giudicato anche a Club Med s.a.s., occorrerà valutare come la stessa decisione si inserisca nel rapporto dedotto in giudizio, ossia quello sostanzialmente tributario.

Sul punto, occorre chiarire che "Club Med", nella miriade di ricorsi che ha proposto avverso gli atti impositivi con cui l'Ente ha esercitato la pretesa tributaria, non ha mai tempestivamente, in primo grado, chiesto la disapplicazione o ha sollevato alcun tipo di eccezione che riguardasse le tariffe in questione.

Soltanto nei gradi successivi al primo ne ha chiesto la disapplicazione con conseguente nullità della domanda per novità del motivo.

Difatti, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 546/92 *"Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio"*.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo chiarito che *"costituisce <<domanda nuova>> (come tale inammissibile se proposta per la prima volta con l'atto di appello) quella con la quale una delle parti introduce una causa petendi diversa a fondamento del medesimo petitum posto in primo grado a sostegno della sua domanda, ovvero chieda al giudice (petitum), per lo stesso titolo già*

dedotto, l'attribuzione di un bene della vita diverso da quello chiesto in precedenza" (Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2012, n. 10806).

Nella specie, "Club Med" ha sempre tardivamente eccepito che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3108/2017, avrebbe annullato, con efficacia *erga omnes*, le delibere comunali con cui sono state determinate le tariffe Tarsu per gli anni 2008-2009, richiamate dalla delibera n. 59/2010 che, a sua volta, determinava le tariffe Tarsu per gli anni 2010, 2011 e 2012 e, di conseguenza, ha chiesto ai vari giudici di secondo grado di disapplicarle.

Come la difesa dell'Ente ha sempre dedotto nei vari giudizi di interesse, il predetto motivo è inammissibile per novità della domanda, dato che in primo grado la ricorrente Club med S.A.S. non ha mai eccepito alcunché né in relazione alle aliquote, né in relazione alle tariffe TARSU applicate, di cui non ha mai chiesto la disapplicazione.

Ciò comporta che, per la parte riguardante la legittimità delle tariffe, non essendo stato oggetto di specifica impugnazione (sul punto si rammenta che il giudizio tributario è giudizio tipicamente impugnatorio), i relativi atti presupposti sono divenuti definitivi e, di conseguenza, il credito che ne deriva è ormai irrimediabilmente certo, liquido ed esigibile.

A questo riguardo l'art. 7, comma 5, D.Lgs. 546/92, è chiaro: "*Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente*".

Inoltre, la giurisprudenza maggioritaria della S.C. conferma che il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare la delibera comunale presupposta, qualora sia illegittima, sussiste esclusivamente nell'ambito della cognizione dei motivi di impugnazione contro l'atto impositivo (Cass. Civ., sent. n. 1952 del 24/1/2019) poiché "*Il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti presupposti non può prescindere completamente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione all'atto impugnato, ma deve essere effettuato con riferimento alla domanda del contribuente, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, ultimo comma, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva disapplicato una delibera comunale di determinazione dell'aliquota per l'Ici perché adottata fuori termine, sebbene il contribuente non avesse posto tra i*

motivi di impugnazione dell'atto impositivo l'eccezione di nullità del provvedimento per violazione dei termini)" (Cass. Civ., sez. trib., 04/05/2012, n.6724, in senso conforme V.si anche Cass. Civ., sez. trib., 7 marzo 2002 n. 3345; id., trib., 3 dicembre 2001 n. 15234; cfr., altresì, Cass. Civ., sez. trib., 22 marzo 2002 n. 4125; Cass. Civ., sez. trib., 18/06/2003, n. 9754).

Ne segue che le delibere con cui erano state determinate le aliquote e tariffe Tarsu per gli anni 2008 e 2009 non potrebbero essere più disapplicate, pena la violazione del predetto art. 7, comma 5, D.Lgs. 546/92.

"Club Med", come detto, ha pure dedotto la illegittimità "derivata" delle tariffe Tarsu per gli anni 2010, 2011 e 2012, richiedendone, anche in questo caso, la disapplicazione.

Anche tale assunto è però privo di fondamento.

Secondo il recentissimo orientamento della Cassazione civile sez. trib., Sent. n. 14039 del 23/05/2019, in materia di "TARSU", *"l'annullamento della delibera comunale di determinazione della tariffa per l'annualità precedente non ha efficacia caducante su quelle di anni successivi"*.

Sul punto la predetta sentenza statuisce che *"In materia di TARSU, l'annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un'annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere relative agli anni successivi, anche se meramente riproduttive, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alle precedenti, che non costituiscono un presupposto di quelle successive; peraltro il giudice tributario, nell'ambito della cognizione dei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera comunale presupposta qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui all'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, All. E, con l'unico limite dell'eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità di tale delibera"*.

In ogni caso, la società Club Med s.a.s. ha da tempo investito della controversia la giurisdizione Tributaria che è l'unica competente a decretare la legittimità o meno dell'operato dell'Ente dal punto di vista impositivo.

Il Comune di Pizzo, si è sempre costituito nei vari giudizi contestando i predetti assunti e ne ha chiesto il rigetto per le motivazioni in precedenza esplicitate.

La questione è attualmente *sub iudice*.

Detto ciò, l'Ente, e consequenzialmente il Commissario *ad acta* eventualmente nominato, non possono, ad avviso di chi scrive, dare esecuzione alla sentenza predetta a prescindere, ma devono attendere l'esito dei giudizi tributari incardinati dal contribuente "Club Med".

Intervenuta la decisione, il Comune di Pizzo dovrà, ovviamente, ottemperare agli obblighi derivanti da quelle sentenze tributarie che siano passate in giudicato.

In conclusione:

- 1) **Sotto il profilo "cassatorio"**: la sentenza del Consiglio di Stato n. 3875/2020 depositata in data 16/06/2020, non poteva non estendere l'efficacia di giudicato della sentenza (Consiglio di Stato) del 26 giugno 2017, n. 3108, anche a Club Med s.a.s.;
- 2) **Relativamente alla parte ordinatoria - prescrittiva e quanto al rapporto giuridico dedotto in giudizio**: "Club Med" ha sempre (tardivamente) eccepito dinanzi alla giurisdizione tributaria che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3108/2017, avrebbe annullato, con efficacia *erga omnes*, le delibere comunali con cui sono state determinate le tariffe Tarsu per gli anni 2008-2009;
- 3) Il Comune di Pizzo, si è sempre costituito nei vari giudizi contestando i predetti assunti e ne ha chiesto il rigetto per violazione degli artt. 7, comma 5, e 57 del D.Lgs. 546/92.
- 4) La questione è attualmente *sub iudice*.
- 5) L'Ente, o il Commissario *ad acta* eventualmente nominato, non possono, relativamente alla parte ordinatoria – prescrittiva della statuizione in esame (che stabilisce limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione, la pronuncia si relativizza alle parti in causa e inerisce al rapporto giuridico dedotto in giudizio) dare esecuzione alla sentenza predetta a prescindere, ma devono attendere, a mio avviso, l'esito dei giudizi tributari incardinati da "Club Med".
- 6) Conseguenzialmente, il Comune di Pizzo dovrà, ovviamente, ottemperare agli obblighi derivanti da quelle sentenze tributarie che siano passate in giudicato.

Vibo Valentia, 03/07/2020.

avv. Agostino Caridà


**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
COMUNE DI PIZZO (vv)**

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

N.33 DEL 16/07/2020

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il 16 LUG 2020 e sarà affissa fino al _____ ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pizzo, li 16 LUG 2020



Il Responsabile dell'area servizi generali

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Generali, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, a partire dal 16 LUG 2020 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 n. _____ registro Pubblicazioni.
- è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile.

Pizzo, li 16 LUG 2020



Il Responsabile dell'area servizi generali